



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 679

**Concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali
provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento**

N. 82 – 10 febbraio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 679

Concessione di una promozione a titolo onorifico agli
ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento

N. 82 – 10 febbraio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.

679

Titolo breve:

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento

Iniziativa:

parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito:

IV Commissione

Relatrice per la Commissione di merito:

Valeria Valente

Gruppo:

PD

Relazione tecnica:

assente

Parere richiesto

Destinatario:

alla IV Commissione

in sede referente

Oggetto:

testo del provvedimento

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali delle Forze armate provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

Il testo si compone di cinque articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-5

Concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento

Normativa vigente: Gli ufficiali di complemento sono ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che fino alla sospensione del servizio militare obbligatorio – disposta a decorrere dal 1° gennaio 2005 dalla legge n. 226/2004 - concorrevano, per il periodo utile allo svolgimento del servizio di leva, al completamento degli organici degli ufficiali delle Forze armate. La figura dell'ufficiale di complemento è quasi scomparsa, con la sola eccezione degli ufficiali piloti e navigatori di complemento (UPC), di cui agli artt. 743 e segg. del D.lgs. n. 66/2010 [codice dell'ordinamento militare (COM)] di cui è prevista la ferma dodicennale. Coloro che hanno prestato servizio come ufficiali di complemento sono stati collocati in congedo o sono transitati in servizio permanente effettivo (SPE) in appositi ruoli speciali. Gli ufficiali di complemento in congedo in possesso di determinati requisiti, possono aderire, tra l'altro, alla Riserva di completamento selezionata. L'istituto della Riserva selezionata è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 674 e 987 del COM. Gli appartenenti alla riserva selezionata vengono richiamati in servizio esclusivamente in caso di necessità dalla Forza armata di appartenenza per un periodo anche superiore ai 6 mesi l'anno.

Le norme prevedono la concessione, a titolo onorifico, della promozione al grado superiore¹ agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento che non siano mai transitati in servizio permanente effettivo o nel ruolo d'onore o equivalenti. La promozione non è computabile in alcun modo a fini economici. (articoli 1 e 2). Tra le condizioni richieste per la concessione del grado superiore, viene previsto anche che i soggetti interessati abbiano aderito² ad una o più associazioni di militari in congedo³ per almeno trenta anni anche

¹ Non oltre il grado massimo stabilito per la categoria. La promozione viene disposta a seguito del collocamento degli ufficiali interessati nella riserva di complemento a cui gli stessi appartengono.

² Successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità.

con discontinuità (articolo 2, lett. d) e non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti (articolo 2, lett. e).

La promozione è concessa su istanza dell'interessato secondo la procedura individuata dall'articolo 3. Viene demandata ad un decreto interministeriale la definizione del costo medio amministrativo della pratica relativa alla richiesta di avanzamento esperita ai sensi del provvedimento in esame, il cui importo è posto a carico di ciascun interessato. Tale importo è determinato sommando i costi diretti e indiretti, compresi quelli relativi ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Alla somma dei costi è aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle pratiche. Le modalità di utilizzo del fondo incentivante sono definite mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche medesime. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il 50 per cento dell'importo versato è restituito all'interessato. Gli importi relativi alle istanze non accolte non confluiscono nel fondo incentivante (articolo 4).

Tra le disposizioni transitorie, l'articolo 5 dispone che ai fini della promozione a titolo onorifico i capitani provvisti della qualifica di primo capitano⁴ sono equiparati al grado di maggiore. Il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di capitano. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico.

Al riguardo, si rileva che il provvedimento appare finalizzato a riconoscere a titolo onorifico la promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento delle Forze armate non transitati in servizio permanente, escludendo espressamente che tale promozione possa essere computata ai fini economici (articolo 1). Appare peraltro opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla portata applicativa dello stesso provvedimento con specifico riguardo alla categoria degli ufficiali di complemento della riserva selezionata, eventualmente richiamabili in servizio per limitati periodi di tempo. Nello specifico, pur considerando che il requisito prescritto dell'adesione ad una o più associazioni di militari in

³ Di cui agli artt. 937 e 941 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, (DPR n. 90/2010)

⁴ Primo capitano è una qualifica, non un grado, attribuita ai capitani - e gradi equiparati - delle Forze armate che permangono per molto tempo (attualmente 12 anni) nel grado di capitano.

congedo per almeno trenta anni potrebbe rendere residuale l'ipotesi del richiamo in servizio degli ufficiali in questione, andrebbe escluso che, per effetto dell'attribuzione della promozione al grado superiore, taluni ufficiali possano beneficiare, qualora richiamati, di incrementi retributivi connessi all'avanzamento di grado, con conseguenti maggiori oneri, anche di natura contributiva, per il bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alla prevista restituzione – in caso di mancato accoglimento dell'istanza – del 50 per cento dell'importo versato dall'interessato, tenuto conto che tale importo è in massima parte commisurato al costo medio della pratica amministrativa, si rileva che tale previsione potrebbe determinare la mancata copertura integrale dei costi amministrativi sostenuti dalle strutture competenti, a meno di non ipotizzare un minor costo della pratica in caso di diniego del titolo onorifico. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.